

**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
NELL'ATTIVITA' DI**

ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	RIFERIMENTI	4
2.1.	Riferimenti normativi e legislativi di settore	4
2.2.	Riferimenti generali	4
3.	DEFINIZIONI	4
4.	MODALITA' OPERATIVE	5
4.1.	Requisiti di accesso all'esame	5
4.2.	Richiesta di certificazione	6
4.3.	Svolgimento degli esami	7
4.4.	Valutazione dell'esame	8
4.5.	Ripetizione dell'esame	9
5.	REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	9
6.	MANTENIMENTO	9
7.	RINNOVO DEL CERTIFICATO	10
8.	TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	11

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la valutazione delle competenze delle persone che richiedono la certificazione nell'attività di esperto in gestione dell'energia sulla base dei requisiti indicati nella norma UNI CEI 11339:2023. L' "Esperto in Gestione dell'Energia" (EGE) è definito dalla UNI CEI 11339:2023 come la persona fisica che ha conoscenza, abilità e competenza necessarie per promuovere e gestire l'uso razionale e sostenibile dell'energia ed effettuare le diagnosi energetiche in conformità alla UNI CEI EN 16247 parti 1-4 essendo conforme alla UNI CEI EN 16247-5, con l'obiettivo di migliorare conseguentemente il livello di prestazione energetica.

La certificazione può essere rilasciata nelle seguenti specializzazioni:

• SETTORE CIVILE

Le competenze del settore civile sono focalizzate prevalentemente sulle prestazioni energetiche del settore civile e terziario e si concretizzano:

1. nella diagnostica energetica con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI CEI EN 16247, parte 2 (edifici);
2. nella gestione e controllo dei sistemi energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;
3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da:
 - condizioni climatiche locali;
 - caratteristiche dell'involucro edilizio;
 - condizioni ambientali interne di progetto;
 - caratteristiche ed impostazioni dei sistemi tecnici dell'edificio;
 - attività e processi svolti all'interno dell'edificio;
 - comportamento degli occupanti e gestione operativa;
4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili;
5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti dalla UNI CEI EN 16247-4) qualora siano connessi al contesto, civile e terziario, dell'organizzazione.

• SETTORE INDUSTRIALE

Le competenze del settore industriale sono focalizzate prevalentemente sulle prestazioni energetiche di processo nei settori industriali e produttivi e si concretizzano:

1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi));
2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;
3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente:
 - dall'utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi;
 - dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia;
 - da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché prevalenti, per significatività industriale relativa all'uso e consumo dell'energia (vedi esempi esplicativi sulla norma UNI CEI 11339:2023);
4. nella gestione di flotte aziendali o trasporti (così come definiti dalla UNI CEI EN 16247, parte 4) qualora siano connessi al contesto, industriale e produttivo, dell'organizzazione.

2. RIFERIMENTI

2.1. Riferimenti normativi e legislativi di settore

- UNI CEI 11339:2023 Attività professionali non regolamentate - Esperto in gestione dell'energia - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
- UNI CEI EN ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso"
- UNI CEI EN 16247-1 "Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali"
- UNI CEI EN 16247-2 "Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici"
- UNI CEI EN 16247-3 "Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi"
- UNI CEI EN 16247-4 "Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporto"
- UNI CEI EN 16247-5 Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n° 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e s.m.i.

2.2. Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale".
- Legge n. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- PS DOC 01 Condizioni generali di contratto per la certificazione del personale (vedasi per tutti gli aspetti contrattuali e generali).

3. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente, o altri documenti identificati.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Organismo di Valutazione (OdV): Organismo che, indipendente da qualsiasi interesse predominante, è qualificato da ICMQ a preparare e gestire gli esami di certificazione.

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona certificata al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti di riferimento.

Esaminatore: persona incaricata dall'OdV, in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, competente a condurre gli esami e ad assegnare i relativi punteggi.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione e definito nelle Condizioni Generali di Contratto.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti gli esami, sia scritti che orali.

Prova scritta: test scritto con domande a risposta multipla.

Prova orale: colloquio tra candidato ed esaminatore che valuta le conoscenze specifiche e le nozioni teoriche del candidato definite dal presente regolamento.

Domande di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che dà origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti sono errate o incomplete.

Si utilizzano inoltre i seguenti acronimi:

EGE = Esperto in Gestione dell'Energia

RSC = Responsabile Schema di Certificazione

OdV = Organismo di Valutazione

CdC = Comitato di Certificazione

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1. Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che documentano i requisiti riportati nei successivi punti.

4.1.1. Istruzione

Il requisito minimo è il possesso del diploma di scuola media superiore (corrispondente all' NQF 4.). Sono accettati tutti, a partire dal livello NQF 4, i titoli, corsi e diplomi riconosciuti od equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare idonea documentazione al fine di permettere all'Organismo di Certificazione di prendere atto delle relative equipollenze, mediante ad esempio documenti tipo "Diploma supplement".

4.1.2. Esperienza di lavoro specifica

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza lavorativa nello specifico settore di riferimento per almeno il periodo indicato nella seguente tabella:

TITOLO DI STUDIO	Livello NQF	Area Disciplinare	Anni minimi richiesti
Diploma professionale di tecnico Diploma liceale Diploma di istruzione tecnica Diploma di istruzione professionale Certificato di specializzazione tecnica superiore	4	A.D. Scientifico-Tecnologica	5
		A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	10
Diploma di tecnico superiore (es. ITS)	5	A.D. Scientifico-Tecnologica	4
		A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	7
Laurea (Percorso triennale) Diploma accademico di primo livello (Percorso triennale)	6	A.D. Scientifico-Tecnologica	4
		A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	6
Laurea Magistrale Diploma accademico di secondo livello Master universitario di primo livello Diploma accademico di specializzazione (I) Diploma di perfezionamento o master (I)	7	A.D. Scientifico-Tecnologica	3
		A.D. Umanistico-Sociale o Medico-Sanitaria	5
Per altri titoli di studio superiori al livello 7 (quali Dottorato di ricerca, Master universitario di secondo livello etc), vedi gli anni minimi richiesti per il livello 7			

Nota: A.D. Area Disciplinare ai sensi della legislazione vigente (Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893.)

Gli anni di esperienza non devono necessariamente essere continuativi ma possono essere conseguiti in un periodo maggiorato di 5 anni rispetto agli anni minimi richiesti per lo specifico livello.

Il candidato deve poter dimostrare esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia (energy management).

In particolare, si considerano esperienze nel settore dell'energia:

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
- consulenze come libero professionista;
- redazione di studi di fattibilità;
- progettazione ed erogazione di docenze;

- gestione dei progetti;
- analisi dei rischi di progetto;
- diagnosi energetiche/audit energetico/analisi energetica;
- audit per sistemi di gestione dell'energia secondo (come previsto nella UNI EN ISO 19011)
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- conduzione e manutenzione impianti;
- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia.

Queste esperienze lavorative devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale).

Si intende per esperienza lavorativa:

-nel settore civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata;

- nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili).

Per l'ammissione all'esame il candidato deve poter dimostrare, in riferimento alla specializzazione richiesta (civile e/o industriale), di aver svolto per una durata pari a quella sopra indicata i seguenti compiti di cui al punto 4 della norma:

- **C.1** (eseguire) diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247;
- **D.2** (eseguire la) misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA (Azione di miglioramento della prestazione energetica);
- **F** Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
- **G** Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno;
- nonché almeno 2 sotto compiti tra quelli riportati al punto 4 della norma e diversi dai sopra citati 4 obbligatori.

Il candidato, quindi, dovrà dimostrare di aver svolto almeno 6 dei compiti previsti al punto 4 della norma 11339, con obbligatori quelli nei punti C.1, D.2, F e G.

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445:2000 come modificato dal DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 e s.m.i e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di ICMQ (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

La documentazione presentata a dimostrazione dell'esperienza può consistere in: contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.

4.2. Richiesta di certificazione

Il candidato che intende sostenere l'esame per ottenere la certificazione deve presentare all'OdV la Richiesta di certificazione (PS MOD 01 EGE), debitamente firmata, allegando tutti i documenti richiesti.

Al ricevimento della richiesta, l'OdV verifica la completezza ed effettua la verifica documentale dei requisiti sopra indicati, in particolare: istruzione ed esperienza lavorativa specifica.

Nel caso di valutazione documentale negativa viene richiesta al candidato l'integrazione della documentazione fornita per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti e/o colmare le lacune

indicate dall'OdV. A seguito dell'invio della documentazione integrativa, l'OdV comunicherà a ICMQ la completezza e conformità della documentazione, il quale confermerà al candidato l'ammissione all'esame riportando anche l'indirizzo del centro di esame, la data ed i componenti della commissione di esame.

4.3. Svolgimento degli esami

L'esame è costituito dalle seguenti prove:

- Prova scritta a risposta multipla.
- Prova scritta di analisi di casi professionali (caso studio)
- Prova orale individuale

Gli esami si svolgono presso un Organismo di Valutazione ed un centro d'esame comunicato all'atto dell'accettazione della richiesta di certificazione.

Le domande della prova scritta sono scelte dal RSC o dall'esaminatore da un elenco che viene aggiornato periodicamente modificando parte delle domande e delle risposte multiple.

Nello svolgimento dei casi studio, il candidato può consultare la normativa tecnica di riferimento in versione ufficiale, previa approvazione dell'esaminatore. Lo scambio di informazioni con gli altri candidati è causa di interruzione dell'esame.

Tutte le prove vertono sulla verifica delle competenze professionali e sulla capacità all'esercizio della professione.

Il candidato che desidera certificarsi per entrambi gli ambiti di competenza (civile ed industriale) può sostenere tutte le prove di esame all'interno della medesima sessione.

Il candidato già in possesso di certificazione in un settore, può estendere la certificazione al secondo settore svolgendo l'esame relativamente alla sola parte specifica oggetto di estensione.

Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all'orale però la prova superata rimane valida per un anno dalla data dell'esame scritto, trascorso il quale dovrà ripetere l'esame per intero.

Se il candidato ha superato entrambe le prove scritte, ma non quella orale, potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno dalla data dell'esame orale. Superato tale termine dovrà ripetere l'esame per intero.

4.3.1. Prima prova scritta a risposta multipla

La prova è composta da un test scritto di 20 domande a risposta multipla di carattere generale e valide per entrambe le specializzazioni; e da un test scritto di 10 domande a risposta multipla di carattere specifico per il settore di competenza richiesto, civile o industriale.

Nel caso il candidato richieda la certificazione in entrambi i settori, dovrà compilare due test scritti specifici (uno per ogni settore)

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta a risposta multipla è di:

- 60 minuti se l'esame è relativo ad una sola specializzazione (20 + 10 domande);
- 80 minuti se l'esame è relativo ad entrambe le specializzazioni (20 + 10 + 10 domande).

Il punteggio minimo per superare la prova è di **12/20** per la parte generale e di **6/10** per ogni parte specifica.

4.3.2. Seconda prova scritta di analisi di casi professionali (caso studio)

La prova è composta da un caso di studio relativo ad una problematica specifica della specializzazione richiesta (civile o industriale).

Per lo svolgimento della prova il candidato potrà munirsi di calcolatrice scientifica.

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 1 ora, in presenza di 2 specializzazioni la prova ha durata massima di 2 ore.

Il punteggio massimo ottenibile dalla prova è 25/25 assegnato secondo il seguente criterio:

- Corretta comprensione della problematica max 5 p.ti

- Esposizione di dettaglio, correttezza dei calcoli max 10 p.ti
- Valutazione finale e conclusioni max 10 p.ti

Il punteggio minimo per superare la prova dovrà essere corrispondente a **15/25** ($\geq 60\%$).

Nel caso il candidato effettui l'esame per entrambi i settori di competenza nella stessa sessione di esame la prova scritta sarà aumentata di un secondo caso specifico per l'ambito di competenza aggiuntivo.

4.3.3. Prova orale individuale

Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver superato le precedenti prove scritte.

La prova orale verte sempre su un confronto con il candidato, necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

L'esame orale consiste in 5 domande aperte per ogni specializzazione con un tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per singola specializzazione.

Le domande devono permettere di approfondire a campione le conoscenze e abilità definite al punto 5 della norma 11339, tenendo anche conto delle risposte non esatte fornite dal candidato nella prima prova scritta, del caso studio e/o delle esperienze lavorative.

Una delle cinque domande deve essere relativa alla diagnosi energetica svolta secondo la serie UNI CEI EN 16247.

Il punteggio massimo ottenibile dalla prova è 45/45, mentre il punteggio minimo per superare la prova è di 32/45 ($\geq 70\%$).

Nel caso il candidato effettui l'esame per entrambi i settori di competenza nella stessa sessione di esame la prova orale verterà anche su temi di carattere specifico per l'ambito di competenza aggiuntivo, mentre il tempo a disposizione per rispondere alle domande sarà incrementato con un tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti anche per seconda specializzazione oggetto di esame.

4.4. Valutazione dell'esame

La valutazione dell'esame viene effettuata assegnando un punteggio, come descritto in dettaglio nella tabella successiva e nel rispetto dei seguenti criteri:

Prima prova scritta: viene assegnato 1 punto per ogni risposta corretta (zero punti per le risposte errate o non compilate).

Seconda prova scritta: viene assegnato un punteggio compreso tra 0 e 25 in funzione della correttezza della soluzione proposta.

Prova orale: il candidato discute con l'esaminatore l'attività svolta nella prova teorica e risponde alle domande dell'esaminatore.

Nella tabella seguente è riportato nel dettaglio lo schema dell'esame per settori.

ESAME PER <u>OGNI</u> SETTORE (civile o industriale)			
(NB: il 1° scritto di 20 domande generali è unico per entrambi i settori)			
Tipo di esame	durata (minuti)	punteggio per il superamento di ogni singola prova	punteggio minimo per il superamento dell'esame
1° scritto 20 domande generali 10 domande specifiche	40 max 20 max	da 12 a 20 (≥ 60%) da 6 a 10 (≥ 60%)	65/100
2° scritto Caso studio specifico	60 max	da 15 a 25 (≥ 60%)	
Orale 5 domande specifiche	da 30 a 60	da 32 a 45 (≥ 70%)	
ESAME DI ESTENSIONE AL SECONDO SETTORE (civile o industriale)			
Tipo di esame	durata (minuti)	punteggio per il superamento di ogni singola prova	punteggio minimo per il superamento dell'esame
1° scritto 10 domande specifiche del settore in estensione	20 max	da 6 a 10 (≥ 60%)	53/80
2° scritto caso studio settore in estensione	60 max	da 15 a 25 (≥ 60%)	
Orale 5 domande settore in estensione	da 30 a 60	da 32 a 45 (≥ 70%)	

L'esame di certificazione si considera superato se la valutazione delle singole prove è superiore al punteggio minimo indicato nella tabella sopra.

Il punteggio finale è composto dalla somma dei risultati delle singole prove.

4.5. Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto può ripetere l'esame facendo nuova iscrizione e versando la quota riportata nel modulo di richiesta di certificazione (ps mod 01).

Le singole prove di esame con esito positivo mantengono la validità per un periodo massimo di **un anno**.

5. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro delle persone certificate", pubblicato sul sito www.icmq.org. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

ICMQ provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

6. MANTENIMENTO

Ogni anno, a decorrere dalla data di certificazione, le persone certificate devono inoltrare a ICMQ la seguente documentazione:

1. almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato per almeno 6 mesi nell'ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2023 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti ciascuno relativo ad uno o più

compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro. Per dimostrare la continuità lavorativa è necessario che gli incarichi coprano un periodo di attività di almeno 6 mesi nell'anno di riferimento del mantenimento. A tal fine è utile che nella documentazione sia evidente e riscontrabile il periodo di riferimento (inizio - fine attività).

2. documentazione (quale attestati/contratti/fogli presenze/verbali/incarichi, ecc.) che attesti l'aggiornamento formativo professionale pari ad un totale di almeno **16 ore all'anno**. L'aggiornamento dovrà riguardare temi pertinenti le conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della norma UNI CEI 11339 ed essere dimostrato attraverso la frequenza di corsi, convegni, docenze, gruppi di lavoro normativo o tecnico.
3. dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, che includa:
 - l'elenco delle attività svolte nel settore della propria attività certificata (civile e/o industriale);
 - l'elenco completo delle attività formative svolte durante l'anno (attività di formazione, convegni, docenze, relazioni, gruppo di lavoro normativo o tecnico);
 - l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata;
 - l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata.
4. copia della disposizione di bonifico della quota di mantenimento annuale.

La documentazione deve essere trasmessa dalla persona certificata nel rispetto delle tempistiche indicate da ICMQ e, comunque, pervenire ad ICMQ almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza.

Nel caso in cui persona certificata:

- non fornisca evidenza dell'aggiornamento professionale, ICMQ sospenderà il certificato per un massimo di sei mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, ICMQ provvederà alla revoca del certificato.
- non riesca a dimostrare la sufficiente (meno di 6 mesi) continuità lavorativa nell'anno di riferimento per il mantenimento, ICMQ mantiene comunque il certificato, ma nella successiva annualità di mantenimento, la persona certificata deve fornire evidenza della continuità lavorativa per l'anno, in assenza della quale dovrà sostenere un esame orale per confermare il continuo mantenimento delle competenze. L'esame orale ha durata dai 20 ai 60 minuti. Nel caso in cui, per due anni consecutivi, la persona certificata non abbia fornito alcuna (zero mesi) evidenza delle attività svolte nell'ambito dei compiti richiamati dalla e norma ICMQ sospenderà il certificato per un massimo di tre mesi. Trascorso tale termine, in assenza di evidenze, ICMQ provvederà alla revoca del certificato.

In caso di reclamo, dovrà essere inviata a ICMQ copia della documentazione relativa alla corretta gestione del reclamo stesso.

Al termine degli accertamenti ICMQ rilascia una dichiarazione di sussistenza delle competenze che costituisce parte integrante del certificato.

In assenza totale della documentazione prevista ai punti 1, 2 e/o 3, ICMQ sospenderà la certificazione per 3 mesi dalla data di scadenza annuale del mantenimento. Se trascorso tale termine, la persona certificata non ha trasmesso la documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3, ICMQ provvederà alla revoca del certificato.

Il mancato invio della documentazione richiesta nei tempi indicati può quindi comportare l'attivazione, da parte di ICMQ, delle procedure di sospensione e revoca come previsto dalle condizioni generali di contratto.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **cinque anni**, a decorrere dalla data di certificazione.

In prossimità della scadenza, l'EGE certificato dovrà fornire a ICMQ, oltre alla documentazione richiesta per il mantenimento annuale, anche la seguente documentazione:

- evidenze relative alle competenze richieste della Norma UNI CEI 11339, con la dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti C.1, D.2, F e G del punto 4 della stessa norma;
- C.1 (eseguire) diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247;
- D.2 (eseguire la) misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall'EPIA (Azione di miglioramento della prestazione energetica);
- F Applicare in modo appropriato la legislazione e la normativa tecnica in campo energetico e ambientale;
- G Redigere e curare la reportistica e l'informazione per la direzione, il personale e l'esterno.

La documentazione deve essere trasmessa dalla persona certificata nel rispetto delle tempistiche indicate da ICMQ e, comunque, pervenire ad ICMQ almeno 30 giorni prima della scadenza della certificazione.

ICMQ verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti per il mantenimento definiti dai regolamenti di riferimento e, ad esito positivo, delibera il rinnovo per ulteriori cinque anni.

Eventuali processi compensativi potranno essere valutati da ICMQ per comprovata impossibilità derivante esclusivamente da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, in tal caso la persona certificata deve trasmettere apposita dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000.

Se nel periodo di validità della certificazione, ICMQ riscontra carenze oggettive non precedentemente valutate nelle sorveglianze annuali, come ad esempio:

- l'assenza di una o più attività di quelle indicate ai punti C.1, D.2, F e G del punto 4 della norma;
- la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all'attività certificata;
- la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici;
- le evidenze relative all'aggiornamento professionale continuo (relative al quinto anno) non siano pertinenti rispetto alle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità riportate al punto 5 della norma oppure siano di durata inferiore a quella prevista dal mantenimento;
- le attività svolte relative al quinto anno non dimostrino la continuità lavorativa (6 mesi);

la persona certificata deve sostenere nuovamente il solo esame orale della durata da 20 a 60 minuti, in base alle criticità riscontrate con l'obiettivo di verificare se la persona certificata abbia mantenuto le competenze di cui non si è avuta piena evidenza tramite l'attività lavorativa, l'aggiornamento professionale continuo e la gestione dei reclami/contenzioni legali.

8. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per le modalità e i dettagli del trasferimento della propria certificazione da altro OdC accreditato a ICMQ, si applica quanto definito nelle Condizioni Generali di Contratto al capitolo "Trasferimento dei certificati da altro Organismo di Certificazione".